



CORTE DEI CONTI

GIUD. 30221

Sezione Giurisdizionale regionale per il VENETO

Ufficio del Magistrato Relatore per i conti degli enti locali della Provincia di Padova

(Cons. Dott. Gennaro Di Cecilia)

**Al Presidente della Sezione giurisdizionale
regionale per il VENETO**

Sede

Relazione n° 3312 - 2016

OGGETTO:

Conto Giudiziale n.ro 26013

Agente Contabile LONGO MARIO

COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'

Provincia di PADOVA

per la GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO

Periodo 01/01/2011 - 31/12/2011

depositato il 27/07/2012

Riferisco sul conto giudiziale in oggetto.

In data 27/07/2012 è stato depositato presso la Sezione Giurisdizionale il conto n.ro 26013, reso da Longo Mario, agente contabile presso il Comune di Ponte San Nicolò (PD), relativo alla gestione del Servizio Economato per l'esercizio 2011.

Il conto, redatto su modello previsto, sottoscritto dall'agente contabile redigente e parificato con le proprie scritture contabili dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte San Nicolò, espone in ordine cronologico le spese economali sostenute mensilmente.

Da una prima disamina si evidenzia che il totale dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio, pari ad € 81.346,67, appare decisamente elevato e sproporzionato rispetto alle dimensioni demografiche dell'ente locale, in considerazione delle disposizioni contenute nell'art. 153, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 che prevede l'istituzione del servizio economale per la gestione di spese d'ufficio di non rilevante ammontare, imprevedibili e non programmabili.

Con nota prot. n. 2862 del 27/04/2016, sono stati richiesti, fissando il termine entro 30 gg. dal ricevimento della medesima, al Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Ponte San Nicolò, chiarimenti riguardo le spese di rilevante entità di seguito elencate, onde stabilirne la ragionevole indispensabilità ed appropriatezza:

1. Riparazioni, manutenzioni e revisioni auto per l'importo di € 9.902,45
2. Abbonamenti a riviste e acquisti libri per biblioteca per l'importo di € 8.798,41
3. Fornitura materiale vario per operai del Comune per l'importo di € 7.952,08
4. Forniture varie asilo nido e scuola materna per l'importo di € 3.285,62
5. Forniture stampati per diversi uffici del Comune
6. Pieghevoli per manifestazioni

Con nota del 26/05/2016, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Ponte San Nicolò ha risposto, entro il termine prescritto, ai chiarimenti richiesti allegando una dettagliata relazione dell'economista, consentendo a questo Giudice di disporre il prosieguo della verifica della regolarità della gestione.

L'esame del conto in oggetto ha evidenziato i fatti di seguito esposti:

- A. Fondo/Anticipazione iniziale € **6.193,96** (mandato n. 1 del 13/01/2011)
- B. Pagamenti complessivi € **81.346,67**
- C. Reintegri periodici per complessivi € **81.346,67**

La restituzione dell'anticipazione del fondo economale è stata effettuata con ordinativo di incasso n. 1 del 13/01/2012 di € **6.193,96**.

Per la gestione 2011 si rileva che:

1. Il conto è stato depositato entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio di cui all'art. 233 del D.Lgs 267/2000.
2. Con deliberazione n. 21 del 11/06/2012 il Comune di Ponte San Nicolò approva la gestione dell'esercizio finanziario 2011.
3. Le scritture dell'economista si raccordano con le scritture del Tesoriere.
4. Nonostante le spese sostenute con la Cassa Economale, comprese quelle oggetto della richiesta di chiarimenti, siano conformi, per importo e per tipologia, al disposto dell'art. 6 del Regolamento Economale dell'Ente, tuttavia il totale dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio, pari ad euro 81.346,67 rappresenta un'elevata entità secondo i parametri ordinari o comuni di valutazione.

5. L'economista Longo Mario, nella relazione di chiarimento relativa ai conti giudiziali per gli esercizi di gestione 2010, 2011 e 2012, sostiene a suo discarico la correttezza degli acquisti, comunque di modesto valore o imprevedibili o non programmabili, effettuati per soddisfare le esigenze dell'ente per un quotidiano funzionamento degli uffici.
6. L'esame delle poste contabili ha peraltro rivelato, salvo errori ed omissioni, una lieve discrasia tra i valori riportati dall'economista nella risposta contenente le controdeduzioni e le somme indicate nel conto giudiziale precedentemente presentato, anomalia che va chiarita o eliminata.
7. Occorre, infine, rilevare che allegate al conto vi sono le verifiche trimestrali di cassa e la relazione del revisore dott. Marzio Pilotto, ma in esse non si rinvenivano riscontri oggettivi effettuati sulla gestione dell'economista.

Viste le disposizioni contenute nel R.D. n. 1038 del 13/8/1933, recante "Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti"; nel R.D. n. 1214 del 12/7/1934 recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti"; nella L. n. 20 del 14/1/1994 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"; nel D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante "Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; nel D.P.R. n. 194 del 31/01/1996 recante "Il Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali", nei Regolamenti del Comune di Ponte San Nicolò, di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/06/1996 e s.m.i. (ultima modifica con atto C.C. n. 55 del 09/11/2011) e di Economato approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2005 e n. 59 del 30/11/2011.

Considerato:


- che l'agente contabile Longo Mario, in servizio presso il Comune di Ponte San Nicolò (PD) ha redatto il conto indicato in epigrafe, rispettando le disposizioni, per tipologia e importo massimo della singola spesa, previste dall'art. 6 del Regolamento di Economato;
- che a fronte di un'anticipazione a favore dell'economista pari ad € 6.193,96, il totale dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio in esame, pari ad € 81.346,67, appare decisamente elevato in base alle dimensioni ed alla densità demografica dell'Ente, in relazione alle disposizioni dell'art. 153, comma 7, del D.Lgs n. 267/2000;

- che dalla disamina dello stesso si evidenziano irregolarità che non possono considerarsi del tutto superate dai chiarimenti richiesti e forniti dall'economista, persistendo seri dubbi sia sull'asserita legittimità (imprevedibilità e oggettiva non programmabilità) e ripetitività delle spese, quanto meno per alcune di esse, sia sul consistente valore o entità, seppur complessivamente anziché atomisticamente inteso;
- ritenuto quindi che le esposte criticità non consentono, allo stato, l'approvazione delle risultanze contabili e il discarico dell'agente contabile;
- rilevato inoltre che, non essendo decorsi cinque anni dalla data di deposito del conto, non si è verificata l'estinzione di cui all'art. 2 della L. n. 20 del 14 gennaio 1994.

Ciò premesso, lo scrivente Magistrato Istruttore chiede alla S.V. di voler sottoporre il conto in questione al giudizio della Sezione, ai sensi degli artt. 29 e 30 del R.D. n. 1038/1933, fissando a tal fine l'udienza di discussione da comunicare, unitamente alla presente relazione, al Procuratore Regionale e al Comune di Ponte San Nicolò (PD), in persona del Sindaco, onerato, a sua volta, di darne formale comunicazione all'agente contabile.

Venezia, 17 4 LUG. 2016

IL MAGISTRATO RELATORE
(Dott. Gennaro Di Cecilia)



Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale regionale per il VENETO

IL PRESIDENTE

Vista la su estesa relazione e il relativo disposto deferimento al Collegio;

FISSA l'udienza del giorno 25 ottobre 2016

alle ore 9,30 per la discussione della causa;

fissa a tutto il giorno 05/10/2016

il termine utile per il deposito degli atti e dei documenti in Segreteria.

Venezia, 15 7. 2016

IL PRESIDENTE
(Dott. Guido CARLINO)

